

T.A.R. LOMBARDIA – SENT. N. 2996/2008 DEL 25/07/2008



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

(Sezione II)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 4211/1998 proposto dai Sigg.

Di Giuseppe Angela e Vaccarino Andrea, rappresentati e difesi dall'Avv. Mario Bertacco, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, Corso Manforte 39;

contro

Comune di Limbiate, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall' Avv. Carlo Cerami, elettivamente domiciliato in Milano, Galleria S. Babila 5;

per l'annullamento

del diniego di concessione edilizia in sanatoria prot. 18331 del 20.7.1998, con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi.

VISTO il ricorso, con i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione Comunale intimata;

VISTI gli atti tutti della causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 5 Giugno 2008, relatore il Ref. Silvana Bini, l'Avv. Bertacco per parte ricorrente e l'Avv. Cazzaniga in sostituzione dell'Avv. Cerami per l'Amministrazione Comunale resistente;

Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

I ricorrenti, proprietari di un immobile sito nel Comune di Limbiate incluso nel territorio del Parco della Groane, hanno presentato istanza di sanatoria ex art 39 L. 724/94 relativamente ad opere realizzate su una baracca trasformata in abitazione civile e manufatti accessori.

Sostengono che detto manufatto esisteva fin dal 1981 e nel 1983, con opere di consolidamento statico, veniva trasformato in civile abitazione, con completamento a rustico delle pareti perimetrali, mantenendo la copertura originaria.

Negli anni successivi al 1983 sono poi state realizzate opere interne.

La domanda di sanatoria, avente ad oggetto le opere

realizzate dal 1983, veniva però respinta dal Comune con provvedimento n.18331 del 20.7.1998, sulla base del parere negativo formulato dal Consorzio del Parco delle Groane, già impugnato dai ricorrenti con ricorso iscritto al n. 2451/97.

Avverso il diniego alla sanatoria i ricorrenti con il presente ricorso, articolano i seguenti motivi:

1) *Illegittimità in via principale e derivata dall'impugnato parere del Consorzio parco delle Groane.*

Violazione e falsa applicazione degli artt. 32,33 e 35 L. 47/85, dell'art 7 L. 31/76; degli artt. 8 e 9 delle NTA del Piano del Parco delle Groane approvato con L.R. 43/88, della delibera del C.R. n. 1698 del 25.8.1984 di adozione del parco e misure di salvaguardia.

Eccesso di potere per erroneità dei presupposti;

Secondo la tesi di parte ricorrente il diniego si fonda sull'assunto che la casa sia stata realizzata nel 1987 e quindi successivamente alla imposizione dei vincoli di salvaguardia e di inedificabilità posti dalla normativa regionale con l'istituzione del Parco, mentre le opere sono state ultimate prima della fine del 1983 e quindi prima dell'istituzione del Parco.

2) *Eccesso di potere per motivazione incongrua circa gli aspetti paesaggistici*, non essendovi alcun contrasto con il vincolo, dal momento che la casa è al di fuori di aree boscate o di pregio floreale o botanico.

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione comunale intimata, sollevando l'eccezione di inammissibilità del ricorso per la mancata notifica al Parco della Groane e chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 5 Giugno 2008 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

1) I ricorrenti gravano con l'inscritto ricorso il diniego di sanatoria del Comune relativo ad un immobile sito in una area compresa nel Parco delle Groane.

Si può prescindere dall'esame dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, perché lo stesso risulta infondato nel merito e va respinto.

2) Nel provvedimento di diniego si dà atto che l'immobile, in base ai sopralluoghi effettuati nel marzo 1983 e nel maggio 1985 era costituito da una baracca, mentre solo dal 1987 veniva accertata l'esistenza di una costruzione in muratura all'interno della baracca stessa.

Nello stesso atto si richiama poi il parere negativo del Consorzio del Parco delle Groane, per quanto attiene l'aspetto paesistico.

Con sentenza di questo Tribunale n. 534/94, nell'ambito del ricorso avverso l'ordine di demolizione delle opere, veniva accertato che la costruzione de qua *"consiste in un edificio affatto nuovo (e con destinazione residenziale), non potendo fondamentalmente sostenersi che l'esistente, precaria baracca fosse da considerarsi alla stregua di una preesistenza edilizia"* e che tale abitazione era quasi del tutto ultimata (a rustico) all'atto del sopralluogo condotto in data 18.8.87 e nel corso dello stesso anno era stata ampliata di 24 mq.

Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, sulla base dei verbali redatti dagli Agenti di Vigilanza, nel 1983 il manufatto consisteva ancora in una baracca in legno e ondolux con copertura e tamponamenti in eternit.

Poiché spetta al richiedente la sanatoria fornire anche solo un principio di prova sulla data di ultimazione delle opere, mentre nel caso de quo i ricorrenti non hanno prodotto nuovi elementi probatori in tal senso, si deve ritenere che alla data del 31.12.1983 il manufatto

consistesse in una semplice baracca, mentre la costruzione ad uso di civile abitazione sia stata realizzata solo successivamente.

Sulla base di detta ricostruzione correttamente l'Amministrazione Comunale ha richiesto il parere al Consorzio del Parco, essendo l'area sottoposta a vincolo. Con delibera n. III/1698 del 26.7.1984 il Consorzio aveva adottato il PTC del Parco delle Groane, stabilendo l'efficacia immediata della misure di salvaguardia, ai sensi della L.R. 59/83.

E' stato quindi correttamente applicato l'art 9 delle NTA del PTC che ha introdotto un vincolo di inedificabilità assoluta per le aree comprese nella zona parco naturale, al fine di potenziare le macchie boscate esistenti.

Per tali ragioni va respinta la censura di cui al punto 1) relativa alla violazione della l. 47/85: contrariamente da quanto sostenuto dai ricorrenti non vi sono elementi per affermare che l'opera fosse ultimata prima del 31.12.1983 e quindi prima della istituzione del vincolo di inedificabilità assoluta.

3) Risulta irrilevante la questione circa la sanabilità dell'opera per l'esistenza del vincolo ex L.R. 31/76

istitutiva del Parco delle Groane, dal momento che alla data della realizzazione dell'abuso dovevano essere applicate le disposizioni di cui al PTC del Parco.

4) Corretta è anche l'acquisizione del parere del Consorzio, che, come ente preposto alla tutela del vincolo, doveva necessariamente essere consultato, anche rispetto alle opere realizzate prima dell'imposizione del vincolo, ma esistenti al momento della valutazione della domanda di condono, indipendentemente dalla loro destinazione funzionale all'attività agricola o al loro carattere precario.

Infatti, secondo il prevalente orientamento, il parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo ambientale per la sanatoria degli abusi edilizi è necessario anche per gli abusi realizzati anteriormente all'imposizione del vincolo stesso, essendo necessario valutare la compatibilità dell'opera con il vincolo alla data di pronuncia sulla sanatoria (ex multis *T.A.R. Liguria, sez. I, 4 novembre 2004, n. 1515*).

5) Nel parere reso dal Consorzio sono stati evidenziati i profili di incompatibilità delle opere con l'ambiente e il contesto paesistico: va quindi respinto il secondo motivo

di ricorso, dal momento che il giudizio reso ai sensi dell'art. 32 l. n. 47 del 1985, si è estrinsecato in una valutazione discrezionale di concreta compatibilità dell'opera edilizia con l'ambiente.

6) Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte ricorrente e quantificate in € 2.000,00 (duemila), oltre IVA e CPA, a favore dell'Amministrazione Comunale di Limbiate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2000/00 (duemila/00) oltre Iva e CPA a favore del Comune di Limbiate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 5 Giugno 2008, con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio - Presidente

Silvana Bini - Referendario est.

Alberto Di Mario - Referendario

